



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON BOSCO - BATTISTI"  
*Scuole dell'Infanzia "Torricelli - L. da Vinci - Borgo Tressanti";*  
*Scuole Primarie "C. Battisti - Tressanti"; Scuola Secondaria di I Grado "Don Bosco" - "Tressanti"*

Prot. n. (vedi segnatura)  
Circolare n. 003

Cerignola, data (vedi segnatura)

Al personale Docente e ATA beneficiario  
dei permessi ex Legge 104/1992

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE PERMESSI LEGGE 104/92.**

Si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi in oggetto, utilizzando la modulistica già in uso, con un preavviso di almeno 5 giorni dalla prima fruizione giornaliera od oraria di competenza del mese e comunque entro la fine del mese precedente, al fine di concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate/ore di permesso, rivedibili in dimostrate e documentate situazioni di urgenza, ed "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione".

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela dell'assistito, è concesso al lavoratore di variare la giornata di permesso già programmata con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità e debitamente documentata.

Si precisa che i permessi mensili devono essere richiesti per iscritto compilando la relativa documentazione, non semplicemente comunicati, con congruo anticipo. Unitamente con tale modalità è possibile ottenere i permessi per Legge 104/92.

In merito alla fruizione dei suddetti permessi, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni/ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza necessariamente da documentare.

L'Inps con circolare applicativa n. 45 del'01/03/2011, con riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile a un'effettiva assistenza.**

Si fa presente, inoltre, che secondo i vigenti CCNL tali permessi "...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti". Contestualmente alla consegna in segreteria, il personale docente beneficiario dovrà informare i coordinatori di plesso interessati per consentire l'organizzazione delle sostituzioni.

Con il nuovo contratto di mobilità scuola, il personale Ata può fruire i permessi della legge 104 anche frazionati ad ore. L'articolo 68 del CCNL scuola 2019-2021, che abroga l'art. 32 del CCNL 19/04/2018 che a sua volta ha abrogato l'art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007, prevede che i 3 giorni di permesso, di cui all'articolo 33, comma 3 legge 104/1992, possano essere fruiti anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON BOSCO - BATTISTI"**

*Scuole dell'Infanzia "Torricelli - L. da Vinci - Borgo Tressanti";*

*Scuole Primarie "C. Battisti - Tressanti"; Scuola Secondaria di I Grado "Don Bosco" - "Tressanti"*

fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora. Tali ore, se fruite per l'intera giornata, comporteranno un abbattimento dell'orario teorico giornaliero adottato dal lavoratore.

L'art 68 commi 2 e 3 recitano che: "Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese". "In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso."

Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza.

La richiesta del congedo è subordinata a una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile il lavoratore che, in caso di un uso improprio, è passibile di licenziamento per giusta causa, in quanto verrebbe compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro, oltre all'assoggettamento delle prescrizioni contenute nel codice penale. Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione.

Chi durante la giornata di permesso retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge mansioni ulteriori e/o diverse commette una "frode", non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, in considerazione di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla legge, ma anche nei confronti della collettività in quanto tali permessi sono un preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici, poiché considerati come giornata lavorativa a tutti gli effetti.

In ultima analisi si ricorda che, qualora dovessero sorgere delle perplessità su un uso improprio di tali permessi, è preciso dovere dirigenziale reperire informazioni e prove documentali e segnalare il caso alle autorità competenti.

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che l'Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Teresa Lapicciarella**  
*Attestato costituito a mezzo stampa ai  
secondi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93*  
